

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

25.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1941-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PACE BIAGIO**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Sui lavori della Commissione	259
PRESIDENTE.	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Ordinamento delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1697)	260
PRESIDENTE — PENTIMALLI, <i>Relatore</i> , FIORETTI ERMANNO, CAMBI, DEL GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> , FERRERI, TOMMASELLI, MEZZASOMA, MORETTI.	
Dispensa dal pagamento delle tasse e soprattasse universitarie a favore degli studenti dei territori dalmati. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1678)	269
LEPORE, <i>Relatore</i> .	
Esonero dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche a favore degli studenti sloveni provenienti dal corso incompleto di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Lubiana, i quali si iscrivano, per completare i loro studi, presso le Università del Regno (1672)	270
FIORETTI ERMANNO, <i>Relatore</i> .	
Deferimento alla Reale Accademia d'Italia dell'alta vigilanza su tutti i monumenti, gli edifici e le località che abbiano riferimento ai grandi italiani (1679)	270
PELLIZZI, <i>Relatore</i> .	

Pag.

Modificazione alla composizione e al funzionamento del Consiglio tecnico dell'Istituto centrale del restauro (1680)	270
AMATO, <i>Relatore</i> — DEL GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale</i> , PRESIDENTE, GOFFI.	

La riunione comincia alle 10.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, Del Giudice).

PRESIDENTE comunica che è assente, perchè mobilitato, il Consigliere nazionale Di Stefano Berardino; e sono in congedo i Consiglieri Bonucci Arturo, Brass, Catto Francesco, Gatto Salvatore, Ghigi, Michetti, Pagliani, Rispoli.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERRERI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE avverte che, per consentire al Ministro dell'educazione nazionale, il quale desidera parteciparvi personalmente, di intervenire nella discussione del disegno di legge relativo alle scuole non Regie e agli esami di Stato di maturità e di abilitazione, la Commissione tornerà a riunirsi domani, alle

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ore 11, per l'esame di questo solo provvedimento, che pertanto viene stralciato dall'ordine del giorno odierno.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia. (1697)

PRESIDENTE propone di invertire l'ordine del giorno e di discutere, prima degli altri, il disegno di legge iscritto al n. 6: Ordinamento delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia.

(La proposta è approvata).

PENTIMALLI, *Relatore*, ricorda che sino a qualche tempo addietro la libera docenza era l'unico titolo che lo Stato rilasciava alle persone le quali, dopo la laurea, avevano approfondito la loro cultura e compiuto ulteriori studi in determinati campi delle discipline mediche. D'altra parte, fu affermato che potevano considerarsi come specialisti anche quei medici che, avendo vinto dei concorsi per posti di primario in ospedali, forniti di reparti delle specialità, avevano raggiunto una particolare competenza in campi specifici. In seguito si è considerata la possibilità di medici i quali, pur valenti in una determinata disciplina, o non avevano le qualità scientifiche e didattiche richieste per la libera docenza, o non avevano l'opportunità di misurarsi in pubbliche prove per mancanza di concorsi.

Per questi medici, che erano specialisti di fatto, occorre una prova nella quale essi avessero potuto dimostrare la loro speciale competenza in una singola branca medica, e il Ministero — in considerazione che essi avrebbero potuto rappresentare dei consiglieri illuminati, e non degli inutili concorrenti, per i medici generici, — istituì degli esami per la specialità da effettuarsi dopo un tirocinio di studi nelle cosiddette scuole di perfezionamento. Queste scuole, che sorsero numerose in tutte le Università del Regno, non risposero, tuttavia, al loro precipuo scopo, che era quello di dare una garanzia sicura per il malato, di illuminare — con un consiglio competente — il medico pratico nell'esercizio quotidiano della professione, di sfollare la libera docenza. Di qui la necessità di un nuovo ordinamento di tali scuole, di cui è oggetto il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione.

Il concetto fondamentale, cui si ispira il nuovo ordinamento, è la distinzione fra scuo-

le di perfezionamento, che hanno finalità esclusivamente scientifiche, e scuole di specializzazione che hanno finalità prevalentemente pratiche. Conformemente a questo principio, e in difformità di quanto ora vien fatto, perchè ora entrambi i diplomi vengono rilasciati dal Rettore, si stabilisce che il diploma di perfezionamento è rilasciato dal Rettore dell'Università ed il diploma di specializzazione dal Ministro: quindi il primo diploma è soltanto una qualifica accademica, mentre il secondo è un grado professionale.

Pone in particolare rilievo il diverso significato che hanno i due diplomi e si compiace di vedere riaffermato in queste disposizioni il principio che l'Università è un istituto a carattere prettamente scientifico, chiamato a conferire soltanto gradi accademici e alti titoli di cultura, mentre il conferimento dei gradi professionali esorbita dalle funzioni accademiche ed è riservato allo Stato, trattandosi di un interesse sociale, di una funzione di tutela sociale.

Ad entrambe le scuole possono accedere soltanto i laureati, che, per quella di specializzazione, devono avere superato il relativo esame di Stato: provvida disposizione anche questa perchè sin ora, a norma dell'articolo 39 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, erano ammessi alle scuole di perfezionamento anche gli studenti, ai quali, perciò, era consentito il perfezionamento in una determinata disciplina, mentre ancora non avevano compiuta la loro cultura generale.

Questa legge, che ha il fine di disciplinare scuole il cui buon funzionamento ha grande risonanza nella vita sociale, può riuscire, però, adatta allo scopo, solo se ad essa segue un regolamento che ne completi la struttura, la quale in una legge è sempre soltanto accennata nelle linee principali. Le leggi sono per buona parte quello che sono i relativi regolamenti di esecuzione, onde egli si permette di fare alcune raccomandazioni per il regolamento, le quali tendono ad eliminare inconvenienti sorti e lamentati sul funzionamento attuale di queste scuole.

I. — Sarà opportuno che, per garantire la uniformità di ordinamento, si precisi il numero degli anni di corso che dovranno avere le scuole di specializzazione, numero che è desiderabile sia eguale in tutte le Università, per evitare fra le varie scuole una concorrenza non dipendente dal valore intrinseco della singola scuola, ma dalle maggiori facilitazioni offerte eventualmente agli studenti. È naturale, infatti, che costoro accorrano nelle scuole, nelle quali la durata dei corsi di specializzazione è minore.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

II. — Il numero degli specializzandi dovrebbe essere in rapporto con la popolazione studentesca e l'attrezzatura scientifica dell'Istituto, per evitare che Università, le quali hanno eguale attrezzatura ed eguale popolazione studentesca, specializzino alcune un gran numero di laureati ed altre pochi.

III. — L'insegnamento, nelle scuole di specializzazione, dovrebbe essere fatto con un corso a parte, con un numero di lezioni annue determinato, e in nessun caso tale corso dovrebbe essere confuso e unificato con i corsi destinati agli studenti, come avviene tuttora. Inoltre, contrariamente a quanto si verifica oggi, la partecipazione degli specializzandi ai corsi e soprattutto alle esercitazioni cliniche e alla vita scientifica e clinica dell'Istituto, deve essere attivissima.

IV. — Gli insegnanti delle scuole di specializzazione devono essere realmente competenti nella materia che sono chiamati ad insegnare; e questa garanzia può essere offerta meglio dai titolari delle Facoltà, mentre attualmente le lezioni sono spesso affidate agli aiuti ed agli assistenti del Direttore della Scuola.

V. — Gli esami dovranno avere un contenuto molto più serio di quello odierno e, innanzi tutto, muovere dall'educazione scientifica dell'allievo. In sostanza, essi non debbono accertare se il candidato abbia raggiunto o meno il minimo dell'istruzione, ma rappresentare la prova della sua piena e completa competenza scientifica e professionale.

Questo scopo non può essere raggiunto con una tesina scritta alla macchina e con una prova orale, come si fa ora, giacchè della prima non resta alcuna traccia, e la seconda, tutt'al più, rappresenta la ripetizione meccanica di quanto il candidato ha accumulato nella sua memoria durante gli anni di corso. Propone, quindi, formalmente che gli esami siano costituiti:

a) da una dissertazione a stampa, la quale dimostri che il candidato possiede interamente il metodo scientifico, che è alla base d'ogni sapere, e può muoversi nel dominio della scienza, eseguendo ricerche proprie, con piena indipendenza di giudizio. Tale dissertazione dovrebbe essere inviata a tutte le scuole di specialità della disciplina, esistenti nel Regno, perchè ciò promuove la critica, determina la possibilità di un serio controllo, ed evita il pullulare di dissertazioni compilate frettolosamente e di cui non si ha più notizia;

b) da una prova scritta nella disciplina per la quale si chiede la specializzazione; prova la quale non richieda il semplice sforzo del

sapere mnemonico da parte del candidato, ma maturità di giudizio, piena padronanza della materia e specialmente spirito critico. Pertanto, nella formulazione del tema non dovrebbe essere chiesta al candidato la semplice esposizione di un capitolo di patologia, ma dovrebbero essere posti particolari problemi da trattare con vedute personali;

c) da un esame orale che, per la scuola di specializzazione, dovrebbe essere accompagnato da una prova pratica di laboratorio e, per la scuola professionale, da una prova clinica rigorosa.

È possibile che esami di tale natura siano considerati troppo severi; ma è da riflettere che la specializzazione è un alto grado di cultura professionale e, perciò, ha dei diritti che debbono essere difesi.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

Scuole di perfezionamento nelle discipline mediche e di specializzazione in un particolare ramo dell'esercizio professionale medico possono essere istituite dalle Università in seno alle Facoltà di medicina e chirurgia.

Comunica che i Consiglieri Fioretti Ermanno, Ferreri e Moretti propongono di aggiungere il seguente comma:

« È anche consentita l'istituzione di scuole di specializzazione ad Istituti ospedalieri di prima categoria che ne garantiscano l'opportuna organizzazione ed il completo funzionamento ».

FIORETTI ERMANNÒ chiarisce che lo emendamento si ispira alla necessità di circondare di sempre maggiori cautele le specializzazioni, che hanno contemporaneamente un'importanza sociale, in quanto il titolo di specialista rappresenta una garanzia per il pubblico, e un'importanza economica, in quanto il titolo stesso determina un aumento di guadagno professionale.

L'articolo 1 prevede la istituzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione solo in seno alle Facoltà di medicina e di chirurgia delle Università. Ora, se non in tutte, in molte città d'Italia esistono istituzioni ospedaliere, le quali danno garanzia non soltanto di pratica esecutiva tecnica, ma anche di vera e propria organizzazione scientifica: basta considerare gli esami ai quali sono sottoposti i primari di ospedale, che pervengono ai loro posti attraverso una selezione talvolta più rigorosa di quella seguita per le cattedre

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

universitarie, cui si accede per titoli e non per esami.

Dato ciò, era sembrato opportuno segnalare l'opportunità di consentire l'istituzione di scuole di specializzazione presso istituti ospedalieri provvisti della necessaria attrezzatura scientifica ed economica; ma, poichè gli risulta che tale possibilità sarà contemplata nelle norme regolamentari, ritira l'emendamento.

(L'articolo 1 è approvato nel testo ministeriale — Si approva pure l'articolo 2).

ART. 3.

Alle Scuole di perfezionamento sono ammessi coloro che hanno conseguito una laurea il cui corso di studi sia affine con la disciplina oggetto del perfezionamento.

PRESIDENTE comunica che a questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno del Relatore, il quale propone di aggiungere dopo le parole: « il cui corso di studio sia » la parola: « strettamente »; l'altro dei Consiglieri Fioretti Ermanno, Ferreri e Moretti, i quali propongono di aggiungere dopo la parola: « ammessi » la parola: « anche ».

PENTIMALLI, *Relatore*, afferma che la sua proposta intende evitare che il concetto delle affinità tra i corsi di studi divenga troppo elastico. Per citare qualche esempio, un avvocato potrebbe chiedere la specializzazione in medicina legale, perchè questa materia è inclusa nei corsi di giurisprudenza, e un chimico chiedere la specializzazione in fisiologia, affermando che la chimica è una parte della fisiologia. Di qui l'opportunità di una restrizione.

CAMBI ritiene che vi siano da considerare due sole lauree: in scienze biologiche; in veterinaria.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, è favorevole all'emendamento Pentimalli. Crede, invece, che l'aggiunta della parola « anche », proposta con l'emendamento dei camerati Fioretti, Ferreri e Moretti, possa complicare le cose, perchè queste scuole di perfezionamento o di specializzazione sono aperte esclusivamente a laureati in medicina e chirurgia, non a possessori di altre lauree.

PENTIMALLI, *Relatore*, osserva che un laureato in scienze naturali potrebbe chiedere la specializzazione in una materia affine, per esempio, in fisiologia o in patologia generale.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, rileva che ciò non è possibile perchè la scuola di specializzazione è una scuola di abilitazione pratica all'esercizio di una specializzazione medica.

PENTIMALLI, *Relatore*. Può chiedere, tuttavia, l'ammissione alle scuole di perfezionamento, cui si riferisce — appunto — l'articolo 3.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, fa notare che i due emendamenti, uno restrittivo, l'altro estensivo, si escludono a vicenda.

FIORETTI ERMANNO. Si potrebbe dire: « Alle scuole di perfezionamento sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia e coloro che... ».

PRESIDENTE e PENTIMALLI, *Relatore*, osservano che ciò è implicito nell'articolo 1.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ripete che l'aggiunta della parola « anche » presuppone un concetto che all'articolo 3 non appare. È più opportuno, quindi, rinunziarvi.

FIORETTI ERMANNO ritira l'emendamento.

(L'articolo 3 è approvato con l'emendamento del Relatore — Si approvano gli articoli 4, 5 e 6).

ART. 7.

Alle Scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia ed hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

PRESIDENTE comunica che i Consiglieri Fioretti, Ferreri e Moretti propongono di aggiungere, in fine, le parole: « e che abbiano superato un esame di ammissione atto a valutare la cultura medico-chirurgica ».

FIORETTI ERMANNO afferma che questo esame gioverà a una migliore selezione dei candidati. Occorre evitare che alle scuole di specializzazione accedano coloro che, non osando affrontare un concorso per esami sia per la cattedra universitaria sia per i posti ospedalieri, si mettono sulla strada della specializzazione, perchè più facile, e riescono a ottenere un titolo, che nella vita pratica è anche lesivo di interessi dei terzi: infatti, un aiuto di un grande ospedale, che abbia al suo attivo un grandissimo numero di atti operativi, può essere posposto a un tale che sia fornito del titolo di specialista in medicina e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

chirurgia, ma che non abbia la stessa pratica operativa.

È giusto che anche il pubblico sia garantito; l'opportunità dell'esame appare, pertanto, evidente. Si potrà obiettare che codesti laureati hanno frequentato i corsi e sostenuto i loro esami universitari; ma purtroppo ciò non rappresenta sempre una garanzia sufficiente.

PENTIMALLI, *Relatore*, conviene nella esattezza degli inconvenienti segnalati dal Consigliere Fioretti e fa osservare che, appunto per porvi riparo, il Ministero ha predisposto il riordinamento delle scuole di specializzazione. Egli stesso ha chiesto che gli esami da sostenere presso queste scuole siano molto rigorosi, ma non crede che, per l'ammissione ad esse, si possa chiedere un esame di cultura generale medico-chirurgica a un candidato, il quale, non solo ha conseguito la laurea, ma ha anche superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale. Comunque, anche questo esame di ammissione potrebbe non rappresentare la garanzia cercata, se non fatto col voluto rigore.

PRESIDENTE. I posti stabiliti per i corsi di specializzazione sono limitati; quindi, l'esame di ammissione potrebbe giovare ai fini della selezione dei candidati.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*. Il regolamento stabilisce norme molto severe per la scelta degli aspiranti all'ammissione nelle scuole di specializzazione; e, cioè, che le domande siano corredate di tutti i documenti scolastici ed extrascolastici di cui gli aspiranti possono essere in possesso e che l'ammissione sia fatta col metodo comparativo, dando la preferenza a coloro che siano forniti di maggiori titoli specifici in relazione alla specializzazione che desiderano conseguire. Il regolamento prevede, poi, che ciascuno degli aspiranti possa essere sottoposto ad un colloquio per accertarne la cultura medica generale, le attitudini e la preparazione necessaria a seguire i corsi della scuola. In base a tali elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti.

Dato che il principio è sancito nel regolamento, dubita che sia il caso di introdurlo anche nella legge.

PENTIMALLI, *Relatore*, è di opinione che basti demandare la materia al regolamento.

PRESIDENTE è anch'egli di questo avviso. Indubbiamente, però, v'è grande differenza tra il colloquio, che rappresenta un elemento integrativo del giudizio comparativo nella selezione degli aspiranti, e l'esame, che avrebbe un valore fondamentale.

FIORETTI ERMANNÒ aggiunge che l'esame rappresenta una garanzia maggiore, mentre il giudizio del direttore della scuola, in seguito al colloquio, ha sempre carattere soggettivo.

FERRERI osserva che l'esame è una garanzia anche per l'Università.

PENTIMALLI, *Relatore*, ripete che a un medico, il quale ha già nella laurea un titolo di cultura e ha pure superato l'esame di Stato, non si può imporre un esame di cultura medica generale.

CAMBI ammette l'esattezza, dal lato formale, del rilievo del camerata Pentimalli. Vi è, però, da tener presente che il candidato aspira a una specializzazione e, dato che il numero dei posti è limitato, l'esame dà la possibilità di un giudizio specifico sull'attitudine alla specializzazione.

PENTIMALLI, *Relatore*, fa osservare che, in tal caso, per l'ammissione si istituisce un vero e proprio concorso.

FERRERI. Gli aspiranti saranno sempre moltissimi rispetto ai posti che saranno pochissimi. E sarà difficile che il direttore rifiuti l'ammissione dopo il colloquio.

PENTIMALLI, *Relatore*, aderirebbe allo emendamento, se esso fosse modificato nel senso di invocare un esame di ammissione atto a valutare, non « la cultura medico-chirurgica », ma « le attitudini alla specializzazione » dell'aspirante.

TOMMASELLI sostiene che con la proposta dei camerati Fioretti, Ferreri e Moretti si viene a svalutare l'esame di laurea e quello di Stato. Nel caso presente si tratta, invece, di dare al pubblico la garanzia che gli specializzati hanno la maturità clinica necessaria perchè essi esercitino bene la loro professione; garanzia che, però, non si raggiunge nè con l'esame di cultura medico-chirurgica, invocato nell'emendamento, nè col colloquio, previsto dal regolamento. Sarebbe, dunque, necessario accertare non solo le attitudini, ma l'esperienza clinica degli aspiranti alla specializzazione; non soltanto, perciò le loro possibilità future, ma anche il loro passato.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, richiama l'attenzione della Commissione circa la opportunità e delicatezza di una discussione sulla validità e sulla garanzia di due titoli fondamentali nella organizzazione dell'insegnamento medico italiano e nell'accertamento della capacità professionale dei laureati: il diploma di laurea, appunto, e il titolo di abilitazione. Egli non si soffermerà, dunque, a difendere la serietà degli studi che si compiono nelle Università

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

italiane e dei giudizi che in esse si danno, nè ribatterà il giudizio negativo espresso da alcuni camerati e nel quale potrebbe essere implicata la loro stessa responsabilità di docenti e di esaminatori. Si limiterà a riaffermare la necessità che coloro i quali intendono avviarsi verso una specializzazione diano prova di attitudini concrete ad approfondire la loro conoscenza e la loro abilità tecnica in una determinata branca della medicina e della chirurgia: che, poi, la laurea in medicina (o la laurea, in generale) e l'esame di Stato debbano dare maggiori garanzie, questo è un problema generale dell'ordinamento e della validità degli studi italiani, che non riguarda in modo specifico la materia del disegno di legge.

Quanto alla valutazione delle scuole di specializzazione e delle loro necessità, occorre tener conto non di quello che esse attualmente sono, ma di quello che saranno: e, cioè, scuole di specializzazione fatte di presenze effettive e non più di corsi svolti per corrispondenza e della durata di un mese o di un anno, ma di alcuni anni (da tre a cinque); scuole onerose anche dal punto di vista finanziario — dato che le tasse di frequenza sono state portate ad un livello considerevole — e, quindi, già di per se stesse selettive, destinate ad allontanare tutti coloro che prima ricorrevano alla specializzazione proprio perchè, non sapendo fare i medici generici, credevano di poter esercitare la medicina in campo più ristretto, limitato a una piccola parte soltanto del corpo umano.

Quando si parla di garanzia del pubblico, bisogna — però — riflettere che, in un certo senso, la specializzazione è una limitazione dell'attività del medico. Infatti, quando ha superato l'esame di Stato, il laureato è abilitato ad esercitare la medicina su tutto il territorio del Regno d'Italia e su tutto l'organismo umano e quindi, se per caso è l'unico medico di un piccolo paese, egli può esser contemporaneamente oculista, ostetrico, chirurgo, otorinolaringoiatra, ecc. La richiesta di specializzazione è, così, un atto di onestà che dev'essere tenuto presente; e non si può, quando un medico abilitato chiede una specializzazione, imporgli ancora la dimostrazione di una conoscenza o di una abilità che egli può esplicare senza ulteriori formalità.

Tuttavia, benchè questa sia la retta interpretazione che, specialmente in un consesso così importante, deve darsi dell'ordine degli studi nel nostro Paese, il regolamento preve-

de — come ha già detto — il colloquio, non soltanto come elemento di giudizio, ma come un richiamo a questa esigenza: che la specializzazione non esime il candidato dalla responsabilità morale e scientifica della conoscenza generale della medicina e che, come premessa alla specializzazione, occorre il possesso di questa parte generale.

Le garanzie, dunque, vi sono. Prima di tutto, la laurea. In secondo luogo, il corso di studi, perchè per essere ammessi bisogna presentare, non solo il diploma, ma anche il corso di studi: in tal modo, se si constata che nella materia per la quale è chiesta la specializzazione il candidato aveva, durante il suo curriculum scolastico, ottenuto appena la sufficienza, l'ammissione non sarà concessa.

Il colloquio è di carattere generale ed in tal senso, forse, esso val meglio dell'esame scritto. L'esame scritto dev'essere per forza circostanziato, mentre il colloquio, oltre a saggiare le conoscenze del candidato, saggia anche la sua maturità spirituale.

Dichiara che, se la Commissione ritiene che l'accento al colloquio debba essere inserito nella legge, il Governo non si opporrà.

MEZZASOMA si associa pienamente alle considerazioni del Sottosegretario, anche per una ragione d'ordine psicologico, e cioè perchè non crede convenga creare nei giovani una certa sfiducia nell'efficacia e nella sufficienza dei propri studi, e soprattutto nella validità della propria laurea.

D'altra parte, se fosse vero (e non lo crede) che la laurea e l'esame di Stato non sono prove abbastanza serie, il problema non sarebbe quello di richiedere un esame di ammissione suppletivo, ma quello della revisione del funzionamento delle Università e della serietà degli studi e degli esami di laurea e di Stato.

Ritiene, quindi, che si debba accettare la proposta del Sottosegretario di Stato, di lasciare nel regolamento la disposizione relativa al colloquio, colloquio che non potrà non essere gradito ai candidati come un accertamento diretto, fatto non sul piano degli esami, ma della comunicazione personale con l'insegnante, delle sue attitudini generiche e particolari.

PRESIDENTE, dopo i chiarimenti del Sottosegretario e dopo le acute osservazioni d'ordine generale del camerata Mezzasoma, ribadisce l'opinione già espressa che la menzione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

del colloquio debba essere riservata al regolamento, precisando — tuttavia — che il colloquio stesso si svolgerà non soltanto fra il direttore della clinica, presso cui deve avvenire la specializzazione, e il candidato, ma dinanzi alla Commissione all'uopo stabilita. Questa procedura manterrà al colloquio il carattere di intimità di una presa di contatto tra il candidato e il direttore della scuola, ma darà al giudizio espresso la garanzia di un giudizio collegiale.

(L'articolo 7 è approvato nel testo ministeriale — Si approvano gli articoli 8 e 9).

ART. 10.

Le Scuole di perfezionamento e di specializzazione non possono accogliere un numero di allievi superiore a quello stabilito con lo Statuto dell'Università.

PRESIDENTE comunica che i camerati Fioretti, Ferreri e Moretti propongono di aggiungere, in fine, le parole: « previa approvazione di apposita Commissione ministeriale ».

Non ritiene necessaria questa precisazione, perchè la preventiva approvazione ministeriale è implicita nell'indole degli statuti universitari, che possono essere modificati soltanto con l'autorizzazione del Ministro, sentito l'organo tecnico.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, aderisce alla considerazione del Presidente, rilevando che le riforme degli statuti debbono essere determinate da esigenze accertate e contenute nei limiti che ogni Università riconosce necessari a mantenere la dignità e l'intensità della propria azione. Non si può, quindi, pensare che una Università riformi il proprio statuto in modo da ridurre o pregiudicare la propria funzione; e, d'altra parte, come ha osservato il Presidente, le stesse riforme sono approvate dal Ministro, sentiti gli organi tecnici.

Può assicurare che nel regolamento di esecuzione della legge, cui già si è riferito, si stabilisce che le proposte di istituzione di scuole, di posti, ecc., debbono essere accolte solo dopo avere accertato l'attrezzatura scientifica, il numero dei letti disponibili, in una parola, tutto ciò che è indispensabile perchè la funzione della scuola sia efficace e redditizia. Comunque, se la Commissione è del parere che l'emendamento debba essere accolto, non si opporrà: ritiene, soltanto, che sarebbe consigliabile rinunciare all'aggiunta, anche perchè Commissioni ministeriali del genere

non possono essere totalitarie e i loro pareri possono non soddisfare sempre le Università interessate ed eventualmente in seno ad esse non rappresentate.

PRESIDENTE afferma l'opportunità che non si ecceda nella creazione di Commissioni consultive. Ripete che, nel caso particolare, non si vede la necessità di istituire uno speciale organo per la determinazione del numero dei perfezionandi: gli statuti universitari nascono da un voto delle Facoltà, hanno carattere continuativo e sono approvati — come ha rilevato — dal Ministro, sentiti gli altri organi tecnici.

FIORETTI ERMANNÒ dichiara che lo scopo dell'aggiunta è di evitare un eccessivo agglomeramento di specializzandi nelle Università, che non avessero i mezzi necessari. È noto che le Facoltà di medicina si trovano già a disagio per l'insegnamento agli studenti, data la scarsità del materiale di studio: il problema diverrebbe, dunque, più grave con l'affluenza dei perfezionandi. L'ideale sarebbe di istituire delle vere e proprie scuole di specializzazione a sè, extra universitarie, nelle quali si potesse fare veramente della specializzazione; ciò non essendo possibile, il parere della Commissione ministeriale varrebbe a frenare dannosi agglomeramenti.

PENTIMALLI, *Relatore*, insiste anch'egli sul fatto che gli statuti delle Università sono approvati dal Ministero.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, informa che anche il caso in discussione è previsto nel regolamento, il quale stabilisce che le richieste di istituzione di scuole di perfezionamento e di specializzazione sono dirette al Ministro dal rettore dell'Università, munite del suo parere e in seguito a voto della Facoltà di medicina e chirurgia. Nella richiesta debbono essere indicate le norme didattiche generali, precisati il numero dei letti e gli altri mezzi didattici a disposizione della scuola, nonchè il numero degli allievi che essa può accogliere.

FIORETTI ERMANNÒ, dopo questo chiarimento, ritira l'emendamento.

(L'articolo 10 è approvato nel testo ministeriale).

ART. 11.

Sono ammessi all'esame di specializzazione, oltre a coloro che hanno frequentato i corsi e superato gli esami in una Scuola regolarmente costituita, anche i laureati, già abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, che hanno tenuto l'ufficio di assistente o di aiuto di ruolo in reparto della

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

specialità complessivamente per almeno due anni in più di quelli fissati per il corso di studi nella rispettiva Scuola di specializzazione presso una delle seguenti istituzioni: istituti universitari; ospedali; Istituto superiore di sanità pubblica del Ministero dell'interno.

Sono, altresì, ammessi all'esame per il conseguimento del diploma di specialista in igiene senza obbligo di aver frequentato i corsi e superato gli esami in una Scuola regolarmente costituita gli Ufficiali sanitari dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i quali abbiano almeno sei anni di effettivo esercizio.

Chi non ha superato l'esame di diploma può sostenerlo soltanto una seconda volta dopo trascorsi almeno due anni dalla prova fallita.

PRESIDENTE comunica che al comma 1° di questo articolo i Consiglieri Fioretti Ermanno, Ferreri e Moretti propongono di sostituire le parole: « almeno due anni in più di quelli fissati » con le altre: « un numero di anni pari a quello fissato ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta l'emendamento.

(L'articolo è approvato con questa modificazione).

ART. 12.

Il diploma è conferito dal Ministro dell'educazione nazionale al laureato che abbia superato l'esame di specializzazione secondo le norme che sono stabilite dal regolamento.

PRESIDENTE. I Consiglieri Fioretti Ermanno, Ferreri e Moretti propongono che dopo la parola: « esame » siano aggiunte le altre: « di Stato ».

FIORETTI ERMANNO ritira l'emendamento.

(L'articolo è approvato nel testo ministeriale).

ART. 13.

Il titolo di specialista può essere assunto soltanto da chi ha conseguito il relativo diploma.

Il titolo stesso spetta a chi sia o sia stato professore di ruolo o libero docente della disciplina che è oggetto dell'esercizio professionale specializzato, ai primari di reparti ospedalieri della specialità, ai coadiutori, ispettori e direttori di reparti della specialità presso l'Istituto superiore di sanità pubblica del Ministero dell'interno.

Chi contravvenga alla disposizione di cui al presente articolo incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale è iscritto, senza pregiudizio delle sanzioni penali stabilite dalla legge.

PRESIDENTE avverte che i Consiglieri Fioretti Ermanno, Ferreri e Moretti propongono che al comma 2°, dopo la parola: « specialità » si aggiungano le altre: « nominati per regolare concorso, agli aiuti ospitalieri di ruolo al termine del loro servizio ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta l'emendamento limitatamente alle parole: « nominati per regolare concorso ».

FIORETTI ERMANNO, poichè l'espressione « coadiutori » usata nell'articolo può essere interpretata nel senso di « aiuti », ritiene che la concessione del titolo fatta ai coadiutori dell'Istituto superiore di sanità pubblica possa essere estesa agli aiuti ospitalieri di ruolo al termine del loro servizio.

MORETTI crede che l'aggiunta relativa agli aiuti ospitalieri possa essere accolta, dato che per questa parte l'articolo 3 ha soltanto valore di disposizione transitoria. Infatti, con la nuova regolamentazione unica ospitaliera, ai concorsi di specializzazione ospitaliera non possono accedere se non coloro i quali hanno già il diploma di specializzazione ed è quindi implicito che gli aiuti debbono essere specialisti. Vi sono, però, aiuti ospitalieri che in passato non hanno fatto corsi di specializzazione perchè non c'erano.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, osserva che essi possono essere ammessi all'esame di specializzazione.

MORETTI, dal momento che, con giusto criterio, si concede il titolo di specialista ai coadiutori presso l'Istituto superiore di sanità pubblica, non si comprende perchè non si conceda lo stesso privilegio agli aiuti di ospedale che per quattro o cinque anni hanno assolto la loro funzione, sostituendo spesso i primari, e che hanno sostenuto esami molto rigorosi.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, fa presente che i coadiutori degli uffici di igiene sono nominati in seguito ad un concorso che si svolge presso lo Stato, cioè presso lo stesso organo che rilascia il titolo di specializzazione. Il concorso per aiuto si svolge presso un ente locale, che è l'amministrazione di un ospedale di una o di un'altra città. Dato ciò, l'esame svolto presso un ente locale avrebbe le medesime conseguenze dell'esame di specializzazione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di Stato, e questo creerebbe un problema di ordine formale che, per quanto riguarda il Governo, non potrebbe essere facilmente superato. Lo Stato, cioè, attribuirebbe ad organi che non sono organi della sua personalità e della sua responsabilità, a commissioni che non discendono dalla sua autorità, la concessione di un titolo che, per legge, è tra le garanzie che lo Stato stesso deve dare: ciò non appare possibile, come ha detto, dal punto di vista formale.

Per queste considerazioni, e dato che il caso degli aiuti non può essere assimilato a quello dei primari, che è regolato da disposizioni speciali, non può accettare l'emendamento proposto, per questa parte, dai camerati Fioretti, Ferreri e Moretti.

PENTIMALLI, *Relatore*, si associa alle osservazioni del Sottosegretario di Stato.

MORETTI osserva che anche prima dell'adozione del regolamento ospitaliero unico, gli esami presso i grandi ospedali erano disciplinati da disposizioni approvate dallo Stato e dallo Stato controllate e che delle commissioni esaminatrici facevano parte professori di Università.

Ora questi giovani medici, che — a prescindere dagli altri che verranno e, come si è detto, dovranno avere tutti il titolo di specializzazione per poter partecipare ai concorsi di specializzazione ospitaliera — provengono dal vaglio di esami di concorso estremamente difficili e rigorosi e, durante il servizio ospitaliero, hanno già dimostrato una particolare competenza scientifica e pratica: essi sono attualmente richiamati alle armi e non meritano il trattamento che farebbe loro la legge, posponendoli ai coadiutori.

Si tratta di una disposizione transitoria nella prima attuazione della legge e non si può non tener conto della speciale situazione di questa particolare categoria. E da ricordare in proposito che quando, nel 1925, per disposizione dello Stato, si dovettero inquadrare gli specialisti, le prime commissioni di specializzazione concessero il titolo di specialista agli aiuti di ospedale di ruolo, che avessero compiuto l'intero servizio ospitaliero. Oggi si verrebbe a creare una incongruenza fra il riconoscimento del titolo di specialista dato a una categoria di aiuti e l'esclusione dallo stesso beneficio di una esigua massa di aiuti altrettanto benemeriti.

Affida alla comprensione del Governo la valutazione di questa questione, affermando che la proposta contenuta nell'emendamento non muta sostanzialmente la portata dell'articolo, ma sana una situazione di contrasto.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, fa osservare al Consigliere Moretti che l'emendamento all'articolo 13 sarebbe in contraddizione con l'articolo 11, il quale — dopo l'approvazione del precedente emendamento, proposto dallo stesso camerata Moretti insieme ai Consiglieri Fioretti e Ferreri — stabilisce che « sono ammessi all'esame di specializzazione, oltre a coloro che hanno frequentato i corsi e superato gli esami di una scuola regolarmente costituita, anche i laureati, già abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, che hanno tenuto l'ufficio di assistente o di aiuto di ruolo in reparto della specialità complessivamente per un numero di anni pari a quello fissato per il corso di studi nella rispettiva scuola di specializzazione presso una delle seguenti istituzioni: istituti universitari; ospedali; Istituto superiore di sanità pubblica del Ministero dell'interno ». L'articolo 11, cioè, ha migliorato la situazione degli aiuti, equiparando la funzione di aiuto alla frequenza e al superamento degli esami in una scuola di specializzazione; e pertanto l'aiuto che si trovi in questa particolare condizione potrà essere ammesso all'esame di specializzazione.

La redazione stessa dell'articolo dimostra che si tratta di una questione formale, perchè lo Stato si riserva il diritto di conferire il diploma, non di insegnare, attraverso i suoi organi, la specializzazione. In considerazione del carattere formale della questione, ripete di non potere accettare l'estensione della disposizione dell'articolo 13 agli aiuti.

PRESIDENTE ritiene anch'egli che l'accettazione dell'emendamento renderebbe superfluo l'esame previsto dall'articolo 11 e porrebbe in contraddizione con questo l'articolo 13. La questione accennata dal camerata Moretti andava proposta in sede di discussione dell'articolo 11.

MORETTI conviene che, in fatto, questa osservazione è esatta, ma ripete che il caso da lui prospettato non è destinato a ripetersi, perchè d'ora in poi tutti gli aiuti — per poter partecipare ai concorsi ospitalieri — dovranno essere specialisti. La norma riguarderebbe lo esiguo numero di aiuti di ruolo, attualmente in servizio, in favore dei quali non altro chiedeva che, a parità di condizioni, l'applicazione del medesimo criterio adottato dal Ministero dell'educazione nazionale nel 1925. Ciò, come disposizione transitoria, nella prima attuazione della presente legge.

PENTIMALLI, *Relatore*. Possono fare l'esame di specialisti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE ripete che il problema doveva essere prospettato in sede di discussione dell'articolo 11.

(L'articolo 13 è approvato con l'aggiunta, al comma 2°, dopo la parola: « specialità », delle parole: « nominati per regolare concorso » — Si approvano pure gli articoli 14 e 15).

ART. 16.

Alle Scuole di perfezionamento e di specializzazione si applicano le disposizioni riguardanti la Cassa scolastica e l'assistenza universitaria.

PRESIDENTE comunica che i camerati Fioretti Ermanno, Ferreri e Moretti propongono di aggiungere, dopo la parola: « Scuole », la parola: « universitarie ».

FIORETTI ERMANNO ritira l'emendamento.

(L'articolo 16 è approvato nel testo ministeriale — Si approvano gli articoli da 17 a 21).

ART. 22.

Gli attuali medici provinciali aggiunti e gli attuali assistenti e coadiutori dei laboratori provinciali di igiene e profilassi saranno ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento del diploma di specialista in igiene senza obbligo di aver seguito i corsi e superato gli esami in una Scuola regolarmente costituita.

La disposizione di cui all'articolo 13, comma 2°, della presente legge si applica anche agli attuali Ispettori generali medici, agli attuali medici provinciali e agli attuali direttori dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

PRESIDENTE avverte che il Relatore propone di aggiungere, al comma 1°, dopo le parole: « di igiene e profilassi » le altre: « che hanno tenuto l'ufficio complessivamente per almeno due anni in più di quelli fissati per il corso di studi nelle rispettive Scuole di specializzazione ».

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta l'emendamento; solo che, in relazione alla modificazione apportata all'articolo 11, propone che le parole: « per almeno due anni in più di quelli fissati » siano sostituite dalle altre: « per un numero di anni pari a quello fissato ».

(L'articolo è approvato con l'emendamento del Relatore così modificato — Si approva pure l'articolo 23).

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, ringrazia il camerata Pentimalli e la Commissione per lo studio e l'interesse dedicati all'esame del disegno di legge, studio e interesse che sono un segno della esigenza alla quale il provvedimento si ispira e dell'attesa che lo giustifica. Tutte le raccomandazioni fatte dal Relatore e dai camerati troveranno accoglimento nel regolamento; può anzi affermare che nello schema di regolamento predisposto, esse sono già state tenute presenti. Naturalmente, le norme regolamentari servono a perfezionare la tecnica degli strumenti messi a disposizione degli uomini per l'esercizio della loro attività: l'efficacia dello strumento, dunque, dipende dagli uomini che lo impiegheranno.

Attraverso accorgimenti già visibili nella legge e che saranno ancor più espliciti nel regolamento si è cercato e si cercherà di dare alle persone, che saranno chiamate ad applicare le nuove provvidenze, tutti i mezzi perchè queste conseguano la loro piena efficacia. Il principio affermato dal Relatore, che occorra eliminare ogni motivo di concorrenza tra scuola e scuola nelle varie parti d'Italia, sarà severamente applicato; così pure sarà rigorosamente seguito il criterio della parità di organizzazione per le materie fondamentali e particolarmente per queste materie, perchè le scuole di perfezionamento non possono essere chiuse in uno schema astratto di insegnamento, ma debbono consentire una certa libertà, ai docenti e anche ai perfezionandi, di aggiungere alle materie fondamentali quelle altre che essi ritengono più adatte a soddisfare, rispettivamente, le attitudini professionali e la propria vocazione.

L'esame, per queste specializzazioni, sarà un esame nazionale e il giudizio pertanto sarà unico. Esso avrà naturalmente carattere, non extra universitario, ma interuniversitario e avrà sede a turno in una delle varie Università italiane.

Tutto, dunque, è stato predisposto perchè le scuole di perfezionamento e di specializzazione siano organi serii dell'educazione scientifica e professionale del medico; ma, in realtà, tutta la scuola italiana, dagli ordini inferiori a quelli superiori, ha un solo modo per essere seria: quello di essere severa. È questo un richiamo che bisogna sempre fare a noi stessi, non solo in quanto — quelli che lo sono — docenti, ma anche in quanto cittadini e padri di famiglia: vale a dire, quella stessa severità che noi invochiamo come docenti e, anche più, come uomini politici, deve essere accettata in quanto cittadini o padri di famiglia.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

senza alcuna debolezza verso le difficoltà che gli studi e la carriera universitaria comportano.

Taluni giudizi che si formulano oggi intorno allo stato degli studi in Italia, sono esagerati e in gran parte infondati; ma bisogna evitare che la scuola divenga troppo facile, che si formi o si rafforzi la presunzione che possa esservi una specie di concorrenza o di paragone continuo tra la scuola e la vita, quasi che la vita sia più della scuola capace di formare gli uomini. È bene che questo concetto non penetri e non si diffonda nella scuola; è necessario (e, bisogna volerlo come insegnanti, come cittadini e come fascisti) che la scuola non rinunci al suo privilegio formativo e deferisca, con male intesa indifferenza, alla vita il compito di dare il giudizio sulle capacità degli uomini e sul posto che loro compete.

La scuola deve essere severa: tanto più severa essa è, tanto più severa l'educazione dei cittadini e tanto più facile sarà per costoro la vita, perchè alle lotte che li attendono essi arriveranno con la preparazione necessaria per superare gli ostacoli. La scuola facile induce, al contrario, il concetto di vita facile e prepara, quindi, o alla scarsa serietà nella considerazione dei problemi della vita o alla disillusione di fronte alla vita.

La responsabilità della scuola è molto grave. Non bisogna incoraggiare la persuasione che il minimo di sufficienza necessario per uscire dalla scuola sia anche sufficiente per entrare nella vita. Il 18 o il 6 possono rappresentare la medicina più economica per guarire del male della scuola per coloro che considerano la scuola una malattia, della quale bisogna guarire al più presto e col minimo dispendio possibile. Ma per chi consideri la scuola come il sistema unico per la sua formazione umana, non soltanto scientifica o professionale, evidentemente il termine di paragone non può essere rappresentato dal 18 o dal 6, ma dal concetto che in un determinato momento storico si ha del grado minimo di nozioni scientifiche e di umana maturità che sono necessari perchè ogni cittadino sia degno dell'epoca in cui vive.

Quindi, dalla stessa concezione eroica che il Fascismo ha della vita si è indotti a giudicare che il minimo, che la scuola d'oggi deve dare, è un minimo più alto di quello dato dalla scuola degli altri regimi, perchè la concezione della vita e della scuola del Regime fascista è molto più alta di quella degli altri regimi.

Tutto ciò sia detto per sottolineare il valore morale della odierna legge, che potrà essere realizzato non soltanto attraverso norme regolamentari, ma soprattutto attraverso questa nuova concezione della responsabilità della scuola e della dignità dell'insegnamento, che può essere conseguita soltanto in un alto e intimo colloquio spirituale tra maestri e discepoli. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE a nome della Commissione, ringrazia il Sottosegretario di Stato per le sue dichiarazioni, che rispecchiano i motivi ideali di quella che è la grande funzione formativa ed educativa della scuola d'oggi.

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse universitarie a favore degli studenti dei territori dalmati. (1678)

PRESIDENTE dato che il Consigliere Lepore deve assentarsi dalla riunione, pone in discussione il disegno di legge iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno: « Dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse universitarie a favore degli studenti dei territori dalmati ».

LEPORE, *Relatore*, rileva che il disegno di legge trova il suo precedente soprattutto nel Regio decreto-legge 22 giugno 1933-XI, n. 863, che — nell'intento di agevolare l'afflusso degli studenti dalmati alle nostre Università — prevedeva l'esonero totale dal pagamento delle tasse e sopratasse universitarie a favore degli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'Isola di Veglia e nella provincia di Zara.

L'odierno provvedimento estende queste norme anche a coloro che sono divenuti o diventeranno cittadini italiani, anche se di nazionalità non italiana, per effetto dell'annessione dei territori ex iugoslavi contemplati nel Regio decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452. Questa concessione fatta agli allogeni, che entrano a far parte del nostro territorio, appare tanto più giustificata quando si pensi che in Italia sono concesse esenzioni di tasse anche a stranieri.

L'opportunità del disegno di legge è evidente; ne propone, quindi, l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli, avvertendo che, su richiesta del Sottosegretario di Stato per l'interno, all'articolo 1, dove è detto: « nel territorio dell'antica pro-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vincia di Zara », deve correggersi: « nel territorio della provincia di Zara ».

(*Gli articoli sono approvati con questa modificazione*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche a favore degli studenti sloveni provenienti dal corso incompleto di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Lubiana, i quali si iscrivano, per completare i loro studi, presso le Università del Regno. (1672)

FIORETTI ERMANNÒ, *Relatore*, segnala la portata del disegno di legge, il quale conferma ancora una volta come, anche in momenti pari a quello attuale, il Regime dedichi tutta la sua attenzione ai problemi culturali.

Mette in rilievo la larghezza della concessione fatta agli studenti sloveni, i quali ottengono il completo esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, mentre per i nostri studenti si richiede una media speciale. Trova opportuna la disposizione dell'articolo 3, il quale stabilisce che le somme non percepite dalle Università in dipendenza della concessione suddetta siano rimborsate ad esse a carico del bilancio dello Stato; e ciò perchè le risorse finanziarie delle Università non sono sempre molto floride.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Deferimento alla Reale Accademia d'Italia dell'alta vigilanza su tutti i monumenti, gli edifici e le località che abbiano riferimento ai grandi italiani. (1679)

PELLIZZI, *Relatore*, afferma l'utilità che la Regia Accademia d'Italia assuma l'alta sorveglianza morale sui monumenti, sugli edifici e sulle località che abbiano riferimento ai grandi italiani e si augura che questa sorveglianza e questo controllo giovino al coordinamento delle iniziative relative alla decorosa conservazione e utilizzazione di tali monu-

menti, anche nell'ambito delle cerimonie celebrative.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazione alla composizione e al funzionamento del Consiglio tecnico dell'Istituto centrale del restauro. (1680)

AMATO, *Relatore*, si compiace che il Ministro dell'educazione nazionale assuma, col presente disegno di legge, la presidenza del Consiglio tecnico dell'Istituto centrale del restauro, perchè la sua partecipazione diretta non può non rappresentare una nuova e alta garanzia dell'attività di un organo così importante per la tutela dei tesori artistici italiani. Si compiace pure che la nuova composizione del Consiglio metta il Ministro stesso nella condizione di chiamarne a far parte elementi tecnici particolarmente competenti nei singoli campi dell'arte.

Data, appunto, la funzione tecnica, ma pur sempre di carattere artistico, dell'Istituto, rivolge viva raccomandazione al Ministro perchè, quando vi siano da risolvere problemi nei quali la sensibilità degli artisti possa rappresentare un utile elemento di collaborazione, siano chiamati a far parte del Consiglio tecnico, almeno come aggregati, un pittore e uno scultore.

DEL GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale*, accetta la raccomandazione.

PRESIDENTE mette in rilievo le grandi benemeritenze dell'Istituto centrale del restauro, che rappresenta la più interessante e pregevole realizzazione conseguita in questo decennio nel campo delle belle arti. Quando si pensi che, attraverso l'opera dei cosiddetti pratici, è stata perpetrata la rovina di tanta parte delle pitture italiane, non si può non considerare come provvedimento provvidenziale la creazione dell'Istituto, che sottrae all'empirismo il problema della conservazione delle opere d'arte, connesso con i più alti valori spirituali della nostra razza.

E poi da rilevare che il conseguimento dei compiti assegnati all'Istituto è assicurato da una adeguata erogazione di mezzi; cosicchè la sua organizzazione rappresenta quanto di meglio sia stato fatto sinora o possa essere fatto anche all'estero.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

GOFFI coglie l'occasione per raccomandare che sia data particolare attenzione al problema delle falsificazioni, che si sviluppa parallelamente coi progressi della tecnica. Segnala l'interesse che, a tale proposito, potrebbe avere la creazione, presso l'Istituto stesso, come già è stato fatto presso qualche museo all'estero, di una sezione speciale destinata alle falsificazioni; sezione alla quale potrebbero dare il loro contributo gli stessi antiquari, tutte le volte che si offrisse loro l'op-

portunità di rinvenire opere di falsificazione di particolare rilievo.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 14.55.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Ordinamento delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia. (1697)

ART. 1.

Scuole di perfezionamento nelle discipline mediche e di specializzazione in un particolare ramo dell'esercizio professionale medico possono essere istituite dalle Università in seno alle Facoltà di medicina e chirurgia.

ART. 2.

Le Scuole di perfezionamento hanno il fine di completare la cultura degli allievi e di avviarli alla ricerca scientifica.

Le Scuole di perfezionamento sono costituite con insegnamenti loro propri, ma possono valersi di altri insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia ed anche di altre Facoltà.

ART. 3.

Alle Scuole di perfezionamento sono ammessi coloro che hanno conseguito una laurea il cui corso di studi sia strettamente affine con la disciplina oggetto del perfezionamento.

ART. 4.

L'ordinamento didattico delle Scuole di perfezionamento è regolato con norme inserite nello Statuto dell'Università.

ART. 5.

Il diploma di perfezionamento ha valore di titolo accademico ed è rilasciato dal Rettore dell'Università.

ART. 6.

Le Scuole di specializzazione hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza della materia e ad una completa capacità tecnica in un determinato ramo della medicina e chirurgia.

ART. 7.

Alle Scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia ed hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

ART. 8.

Il numero degli anni di corso per le Scuole di ciascuna specialità, le discipline specifiche d'insegnamento, le esercitazioni e le norme didattiche comuni sono prescritte nel regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 9.

La direzione di ciascuna Scuola di specializzazione può proporre altri insegnamenti od esercitazioni, a complemento di quelli prescritti, e norme didattiche particolari, con la procedura stabilita per l'approvazione degli Statuti universitari.

ART. 10.

Le Scuole di perfezionamento e di specializzazione non possono accogliere un numero di allievi superiore a quello stabilito con lo Statuto dell'Università.

ART. 11.

Sono ammessi all'esame di specializzazione, oltre a coloro che hanno frequentato i corsi e superato gli esami in una Scuola regolarmente costituita, anche i laureati, già abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, che hanno tenuto l'ufficio di assistente o di aiuto di ruolo in reparto della specialità complessivamente per un numero di anni pari a quello fissato per il corso di studi nella rispettiva Scuola di specializzazione presso una delle seguenti istituzioni: istituti universitari; ospedali; Istituto Superiore di sanità pubblica del Ministero dell'interno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Sono, altresì, ammessi all'esame per il conseguimento del diploma di specialista in igiene senza obbligo di aver frequentato i corsi e superato gli esami in una Scuola regolarmente costituita gli Ufficiali sanitari dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i quali abbiano almeno sei anni di effettivo esercizio.

Chi non ha superato l'esame di diploma può sostenerlo soltanto una seconda volta dopo trascorsi almeno due anni dalla prova fallita.

ART. 12.

Il diploma è conferito dal Ministro dell'educazione nazionale al laureato che abbia superato l'esame di specializzazione secondo le norme che sono stabilite dal regolamento.

ART. 13.

Il titolo di specialista può essere assunto soltanto da chi ha conseguito il relativo diploma.

Il titolo stesso spetta a chi sia o sia stato professore di ruolo o libero docente della disciplina che è oggetto dell'esercizio professionale specializzato, ai primari di reparti ospedalieri della specialità, nominati per regolare concorso, ai coadiutori, ispettori e direttori di reparti della specialità presso l'Istituto Superiore di sanità pubblica del Ministero dell'interno.

Chi contravvenga alla disposizione di cui al presente articolo incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale è iscritto, senza pregiudizio delle sanzioni penali stabilite dalla legge.

ART. 14.

Per le Scuole di perfezionamento la tassa di immatricolazione e le sopratasse sono ragguagliate a quelle stabilite per il corso di laurea in medicina e chirurgia; la tassa annua d'iscrizione è stabilita in lire 500; la tassa di diploma, dovuta all'Erario, è stabilita in lire 200.

Per le Scuole di specializzazione sono stabilite le seguenti tasse: tassa di immatricolazione di lire 350; tassa annua di iscrizione di lire 1.000; oltre a una sopratassa annuale per esami di profitto di lire 150.

Gli iscritti alle Scuole di perfezionamento e di specializzazione sono, inoltre, tenuti al pagamento della sopratassa speciale annua di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 226.

I contributi per le esercitazioni cliniche e di laboratorio sono, in ogni caso, stabiliti dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, udita la Facoltà di medicina e chirurgia.

ART. 15.

Per l'ammissione all'esame di specializzazione è dovuta all'Erario una tassa di lire 400.

Le Università che sono sedi dell'esame di specializzazione sono autorizzate, previa approvazione del Ministro ed in relazione al numero dei candidati, a stabilire il pagamento di un contributo a rimborso delle spese generali di esame.

ART. 16.

Alle scuole di perfezionamento e di specializzazione si applicano le disposizioni riguardanti la Cassa Scolastica e l'assistenza universitaria.

ART. 17.

Ai componenti le Commissioni esaminatrici per il conseguimento del diploma di specialista sono corrisposti i compensi e le indennità stabilite dall'articolo 18 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 78, per le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale.

ART. 18.

L'ordinamento delle Scuole universitarie di perfezionamento e di specializzazione, a norma della presente legge e del relativo regolamento, sarà attuato integralmente a decorrere dall'anno accademico 1943-44-XXII.

La prima sessione di esame per il conseguimento del diploma di specialista, in un ramo particolare di esercizio professionale della medicina e chirurgia, sarà indetta al termine dello stesso anno accademico 1943-1944-XXII.

ART. 19.

I diplomi di specializzazione rilasciati dalle Università sino all'attuazione del nuovo ordinamento di cui alla presente legge ed i decreti di riconoscimento della qualifica di specialista rilasciati dal Ministro dell'educazione nazionale, in applicazione dell'articolo 60 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1604, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, hanno pieno valore legale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 20.

Le Università possono tenere corsi di aggiornamento per i medici con il fine di metterli al corrente dei progressi della scienza nelle varie branche della medicina e chirurgia e dei metodi di indagine e di cura.

ART. 21.

I corsi di aggiornamento hanno una durata inferiore ad un anno accademico e conducono al rilascio di un certificato di frequenza ed, eventualmente, di esame.

ART. 22.

Gli attuali medici provinciali aggiunti e gli attuali assistenti e coadiutori dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, che hanno tenuto l'ufficio complessivamente per un numero di anni pari a quello fissato per il corso di studi nelle rispettive scuole di specializzazione, saranno ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento del diploma di specialista in igiene senza obbligo di aver seguito i corsi e superato gli esami in una Scuola regolarmente costituita.

La disposizione di cui all'articolo 13, comma 2°, della presente legge si applica anche agli attuali Ispettori generali medici, agli attuali medici provinciali e agli attuali direttori dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

ART. 23.

Le norme regolamentari inerenti alla esecuzione della presente legge, in quanto siano produttive di oneri per lo Stato o comunque riflettano materia di competenza dell'amministrazione finanziaria, oppure comportino variazioni alla consistenza organica del personale universitario, devono essere emanate con provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle finanze.

Dispensa dal pagamento delle tasse e soprattasse universitarie a favore degli studenti dei territori dalmati. (1678)

ART. 1.

È concessa la dispensa dal pagamento delle tasse e soprattasse universitarie agli studenti nati nel territorio della provincia di Zara e nei territori annessi al Regno col Regio decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, ed appartenenti a famiglie originarie e residenti nei territori stessi.

ART. 2.

Il beneficio di cui al precedente articolo è sospeso per gli studenti ripetenti e fuori corso e per quelli che non abbiano superato ogni anno gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla Facoltà o tale, comunque, che a giudizio delle Autorità accademiche possa considerarsi in complessò adeguato rispetto al piano anzidetto.

ART. 3.

Le somme non percepite dalle università e dagli istituti dell'ordine universitario in dipendenza della concessione stabilita dalla presente legge saranno ad essi rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

ART. 4.

È abrogato il Regio decreto-legge 22 giugno 1933-XI, n. 863.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 1941-42 (XX).

Esonero dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche a favore degli studenti sloveni provenienti dal corso incompleto di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Lubiana, i quali si iscrivano per completare i loro studi, presso le Università del Regno. (1672)

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1941-42-XX, gli studenti sloveni provenienti dal corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Lubiana, e originari dei territori costituenti quella provincia, che siano iscritti, per completare i loro studi, presso le Università del Regno, sono esonerati dal pagamento dello intero ammontare delle tasse e soprattasse scolastiche. Essi sono però tenuti al pagamento dei contributi di qualsiasi natura.

ART. 2.

Il beneficio, di cui al precedente articolo, è sospeso per gli studenti ripetenti e fuori corso e per quelli che non abbiano superato ogni anno gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla Facoltà

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

o un numero di esami corrispondenti o tale, comunque, che a giudizio delle autorità accademiche possa considerarsi in complesso adeguato rispetto al piano anzidetto.

ART. 3.

Le somme non percepite dalle Università in dipendenza della concessione stabilita dalla presente legge saranno ad esse rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Deferimento alla Reale Accademia d'Italia dell'alta vigilanza su tutti i monumenti, gli edifici e le località che abbiano riferimento ai grandi italiani. (1679)

ART. 1.

È deferita alla Reale Accademia d'Italia l'alta vigilanza su tutti i monumenti, edifici e località che abbiano riferimento con la vita dei grandi italiani.

ART. 2.

Quando la cura e la custodia di tali monumenti, edifici e località sia affidata a speciali istituti, la Reale Accademia d'Italia eserciterà la sua alta vigilanza per il tramite degli istituti medesimi.

ART. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare agli statuti degli istituti di cui all'articolo precedente quelle modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla presente legge.

ART. 4.

Al termine di ogni anno fascista una Commissione di quattro accademici d'Italia nominata dal Presidente per la durata di un triennio redigerà una relazione sullo stato dei monumenti, edifici, località di cui alla presente legge e sui provvedimenti adottati, rela-

zione che sarà approvata dal Presidente della Reale Accademia d'Italia e da questi trasmessa al Ministro dell'educazione nazionale.

Modificazione alla composizione e al funzionamento del Consiglio tecnico dell'Istituto centrale del restauro. (1680)

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1240, è sostituito dal seguente:

Per la parte tecnica e didattica è costituito presso l'Istituto un Consiglio tecnico composto del direttore dell'Istituto, che ne fa parte di diritto, e di cinque membri scelti dal Ministro dell'educazione nazionale tra persone che abbiano particolare competenza in relazione ai fini dell'Istituto.

Il Consiglio tecnico è presieduto dal Ministro dell'educazione nazionale.

Il direttore tiene informato il Consiglio tecnico dell'attività dell'Istituto e gli sottopone i problemi d'ordine tecnico e didattico che ritiene opportuno.

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1240, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio tecnico è convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.

Fatta eccezione per il presidente e per il direttore, gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

